



Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 12 DEL 17.05.2020

Prot.n.3208/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 18 MAGGIO E FINO AL 1° GIUGNO 2020.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19”, sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

-l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22 marzo 2020;

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 04 aprile 2020, il quale all’articolo 1, c.1 stabilisce: “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”.

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;

L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 28 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

-Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020 e, in particolare l’art.1, comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenute nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 2020, 188 del 19 marzo 2020, 190 del 21 marzo 2020, n. 204 del 09 aprile 2020, n.205 dell’11 aprile 2020, n.209 del 17 aprile 2020, con cui sono state stabilite misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da COVID-19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28/04/2020 recante ad oggetto: “D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura

cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020”;

Viste le successive Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.226 del 7.05.2020, n.234 del 14 maggio 2020, n.235 del 14.05.2020 e n.237 del 17.05.2020;

Visto in particolare l'art.1, comma 9, del D.L. n.33/2020, il quale stabilisce che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, consultabile sul sito del Comune di Orsara di Puglia;

Viste le linee guida approvate con la richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17 maggio 2020;

Vista la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;

Vista la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;

Richiamato

- la propria Ordinanza Sindacale n.5 del 21.03.2020, avente ad oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN VIGORE FINO AL 03.04.2020**”;

- la propria Ordinanza Sindacale n.7 del 03.04.2020, con la quale si prorogava il **TERMINE DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA SINDACALE n.5/2020 FINO AL 13 aprile 2020** e si disponeva, inoltre, “La chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020, ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020”;

-la propria Ordinanza Sindacale n.8 dell'8 aprile 2020, con la quale è stato disposto **LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI CUI AL DPCM DEL 11.03.2020 AD ESCLUSIONE DELLA FARMACIA, NEL GIORNO DI LUNEDÌ 13 APRILE 2020 (PASQUETTA), RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE;**

-la propria Ordinanza Sindacale n.9 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN VIGORE FINO AL 03.05.2020**”;

-La propria Ordinanza Sindacale n.10 del 02.05.2020 recante ad oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020.**

- La propria Ordinanza Sindacale n.11 del 02.05.2020, recante “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (Art.50 del D.Lgs. 267/2000) – Riapertura del cimitero comunale – Disposizioni.

Ritenuto necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio comunale delle disposizioni regionali e nazionali più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:

- a) Il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria un quanto risultante positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo desinata;
- b) Il rispetto della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- c) Il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- d) La limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- e) La limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o parti al pubblico;

Considerato che la situazione in atto impone la conferma di alcune delle misure adottate con le citate ordinanze sindacali improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

Rilevato che la ripresa, l'apertura totale delle attività economiche e produttive, deve essere graduale per evitare che la fase 2 coincida con un aggravamento dei contagi per il coronavirus;

Considerato che tale provvedimento andrà a cautelare maggiormente la cittadinanza, in una fase in cui è necessario continuare ad avere comportamenti rigorosi e aderenti alle disposizioni del Governo;

Ritenuto, per quanto sopra, **per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica**, di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, e l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, che sia necessario emanare nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate, con effetto dal 18 maggio 2020 e fino al 1° giugno 2020;

Considerato pertanto che si rende necessario confermare alcune delle misure già adottate con ordinanze sindacali n.5 del 21.03.2020, n.7 del 03.04.2020, n.9 del 13.04.2020, e n.10 del 02 maggio 2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 1° giugno 2020, su tutto il territorio comunale, salvo proroghe:

- **Il divieto temporaneo di accesso ai parchi aperti al pubblico**, ovvero Parco San Mauro Torinese, Parco Via Oriani, Via Milano e Parco Ghandi, aree pic-nic Loc. Acquara e Calavrese, etc., **nonché ai giochi e alle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici, non potendo assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal D.L. n.33/2020;**
- **Il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, consentendone l'utilizzo ad un numero massimo di due persone per panchina se sono appartenenti allo stesso nucleo familiare;**
- **Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;**
- **La sospensione del mercato settimanale del giovedì su area pubblica, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare**, in quanto area aperta al pubblico in cui non è possibile assicurare adeguatamente il rispetto continuo della distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone, come previsto dal D.L. n.33/2020, né tantomeno poter assicurare ad oggi il rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza Regionale n.235 del 14.05.2020 e 237 del 17.05.2020;
- Le attività consentite dal Decreto legge 16 maggio 2020, n.33, dal DPCM del 17 maggio 2020 e dalle Ordinanze Regionali, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- -l'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Escludendo da tale obbligo i bambini fino a sei anni, nonché di soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- **È consentita fino alle ore 22:30 l'attività dei servizi di bar, poiché**, al fine di limitare il rischio di contagio per gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza, dopo tale ora il

fenomeno risulterebbe incontrollabile a causa della carenza di personale preposto ai servizi di controllo e vigilanza;

- **È consentita per i predetti esercizi la vendita a domicilio senza limiti di orario** nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario;
- **La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali ed urgenti, previa prenotazione telefonica ai numeri resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e mediante appositi avvisi affissi;**

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

-Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

Dalla Residenza Municipale, 17.05.2020

IL SINDACO
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE